

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE LUNEDÌ 25 MAGGIO 2009

1) Reclamo A.C. CESENA S.p.A.

RESPINTO

avverso l'obbligo di corrispondere alla Pol. Monterotondo Calcio S.r.l. l'importo di € 54.000,00 a titolo di premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., a seguito del tesseramento del calciatore Pestrin Manolo (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 19.2.2009)

2) Reclamo A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO

avverso l'obbligo di corrispondere all'A.S.D. Angelana la somma di € 1.080,00, IVA compresa, a titolo di risarcimento per i danni arrecati allo Stadio di Santa Maria degli Angeli in occasione della gara del 18.11.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.16/D del 25.3.2009)

3) Reclamo A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la avverso l'obbligo di corrispondere all'A.S.D. delibera impugnata. Randazzo importo di € 80.705,00 a titolo di premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., a seguito del tesseramento del calciatore Manitta Emanuele (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 16/D del 25.3.2009)

4) Reclamo A.S.D. PONTENURESE

RINVIATA per la sola camera di consiglio al 15.6.2009.

avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Ebanelli Alessandro in proprio favore (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 26.2.2009)

5) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE a carico del

• Sig. Calleri Riccardo, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione degli artt. 10, comma 1 e 15, comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori.

6) UFFICIO PROCURA ANTIDOPING CONI

Richiesta di sospensione cautelare a carico del calciatore Capriotti Daniele, tesserato in favore dell'A.S.D. Astrea.

La C.G.F., visto il deferimento, esaminati gli atti e sentite le parti:

- **PROSCIOLIE** il sig. Calleri Riccardo dalla violazione dell'art. 10, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori;
- **INFLIGGE** al sig. Calleri Riccardo la sanzione pecuniaria di € 10,00,00 per la violazione dell'art. 15, comma 4 Regolamento Agenti di Calciatori.

La C.G.S., dispone l'immediata **SOSPENSIONE CAUTELARE** da ogni attività sportiva del calciatore Capriotti Daniele, tesserato in favore dell'A.S.D. Astrea, partecipante al Campionato Serie D.